



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

MOLISE

Legge n° 10 del 19/12/2024

BUR n°65 del 19/12/2024

ID: MO24010

(Scadenza 17/02/2025)

"Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026"

[Testo FLASH]

La legge regione Molise n. 10 del 19 dicembre 2024 recante Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026 presenta i seguenti motivi di illegittimità costituzionale.

Il provvedimento in oggetto non ricomprende il disavanzo del servizio sanitario della regione Molise, ponendosi, pertanto, un contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. I Tavoli tecnici di monitoraggio del Piano di rientro dal deficit sanitario, cui è sottoposta la regione Molise, hanno, infatti, rilevato una perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione Molise al 31 dicembre 2023 pari a circa 121 milioni di euro e, nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, hanno più volte richiesto alla struttura commissariale della regione Molise nominata per l'attuazione del Piano di rientro, di individuare le azioni al fine di assicurare la copertura della perdita pregressa.

In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo servizio sanitario regionale, la legge n. 207 del 31 dicembre 2024 ha previsto, all'articolo 1, commi 381-383, un contributo statale pari complessivamente a 90 milioni di euro per il biennio 2025-2026 subordinato all'adozione, entro il 31 gennaio 2025, da parte della Regione, della residua copertura delle perdite pregresse al netto del contributo statale e all'adozione e corretta attuazione del Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro sanitario, che contenga tutte le azioni necessarie al

riequilibrio strutturale del servizio sanitario regionale, anche avvalendosi della previsione dell'incremento delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP, previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali atti non risultano allo stato predisposti dalla Regione. In sede di verifica del Piano di rientro, il Comitato e il Tavolo tecnico, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005, verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse statali previste.

§§§

La mancata inclusione del disavanzo del SSR della regione Molise nella legge regionale di assestamento del bilancio di previsione 2024-2026, violando l'art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, contrasta, altresì, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, la regione approva con legge l'assestamento di bilancio entro il 31 luglio sulla scorta dei saldi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente; ovvero, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente, sulla base del disegno di legge di rendiconto approvato dalla Giunta regionale (art. 50, comma 3-bis).

In particolare, la legge regionale di assestamento del bilancio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, l'ente deve assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio (art. 50, comma 2).

Va ricordato che la Regione deve «intervenire in sede di assestamento ... in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di "bene pubblico" del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell'ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali» (ancora, sentenza n. 184 del 2022).

In sintesi, la gestione finanziaria della Regione per l'esercizio 2024 è condizionata dalla grave sottostima del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 (vedasi anche il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 di cui alla successiva legge Molise n. 11 del 2024), la cui alterazione ha comportato l'indebito ampliamento della spesa regionale (vedasi anche la sentenza costituzionale n. 39 del 2024). Nel caso di specie, la Regione Molise ha semplicemente replicato nella legge regionale di assestamento 2024-2026 il valore dei dati contabili che nella legge regionale di approvazione del rendiconto 2023 (legge Molise n. 11 del 2024) e prima ancora del rendiconto 2022 (legge Molise n. 9 del 2024) non erano stati quantificati correttamente.

Invero, la mancata inclusione del disavanzo del SSR – che avrebbe dovuto essere disposta con la legge regionale di assestamento del bilancio di previsione 2024-2026, da adottare con le modalità previste dall'art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011 – comporta una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere l'equilibrio del bilancio 2024 e successivi. La corretta contabilizzazione avrebbe richiesto, infatti, l'adozione di idonee forme di copertura, quali la riduzione di altre spese o l'individuazione di maggiori entrate, e una revisione complessiva dei saldi di bilancio (vedi anche sentenza n. 268 del 2022). I Tavoli tecnici di monitoraggio del Piano di rientro dal deficit sanitario, cui è sottoposta la regione Molise, hanno, infatti, più volte richiesto alla struttura commissariale della regione Molise nominata per l'attuazione del Piano di rientro, di individuare le azioni per assicurare la copertura della perdita pregressa. Pertanto, la legge regionale di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2024 presenterà un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo, in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio 2024-2026, di adeguate misure volte a rappresentare in maniera corretta il disavanzo da ripianare e i correlati mezzi di copertura.

§§§

La mancata inclusione del disavanzo del SSR della regione Molise nel documento in oggetto e la mancata adozione di interventi correttivi da parte dell'ente territoriale costituiscono presupposto per sollevare questione di legittimità costituzionale avverso la legge regionale in argomento, essendo tale scostamento idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria presidiati dai già citati precetti costituzionali.

Conclusivamente, la legge regione Molise n. 10 del 19 dicembre 2024 recante Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026 presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

- violazione del principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., nella parte in cui non ricomprende il disavanzo del servizio sanitario della regione Molise;

- violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in quanto l'approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione 2024-2026, priva di idonea copertura del disavanzo nel corso dell'esercizio, in violazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, deriva dalla legge regionale di approvazione del rendiconto 2023 e potrebbe plausibilmente riverberarsi sulla successiva legge regionale di approvazione del rendiconto 2024, a loro volta, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».

Per le già indicate considerazioni, sussistono i presupposti per l'impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte costituzionale ex art. 127 Cost.

Flash